



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

COPIA

n. 9 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	IMPOSTA COMUNALE MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015
-----------------	---

L'anno **duemilaquindici** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **19:30**, presso la Sede Comunale, alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Sgrenzaroli Mario	Sindaco	Presente
Bedoni Paola	Vice Sindaco	Presente
Tregnago Barbara	Consigliere	Presente
Soregotti Marino	Consigliere	Presente
Scipioni Damiano	Consigliere	Presente
Piccoli Filippo	Consigliere	Presente
Murari Denis	Consigliere	Presente
Bianchini Osvaldo	Consigliere	Presente
Mirandola Giorgio	Consigliere	Presente
Venturelli Giovanni	Consigliere	Presente
Mortaro Francesca	Consigliere	Presente
Luise Katie	Consigliere	Presente
Moratelli Elena	Consigliere	Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Sgrenzaroli Mario** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Amadori Maria Cristina**

La seduta è pubblica.

N. 09 R.D. del 25-03-2015

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

IL SINDACO-PRESIDENTE

legge l'oggetto posto all'ultimo punto all'odierno o.d.g. e la proposta.

Esauriti gli interventi, pone ai voti la proposta con le modifiche apportate, per interventi sul patrimonio comunale come da emendamento presentato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 05 del 18/03/2015, avente ad oggetto: "**IMPOSTA COMUNALE MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ad esso allegata;

PRESO ATTO degli interventi da parte dei Sigg.ri Consiglieri;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall' art. 49, dall' art 147bis del Decreto Legislativo n. 267 (T.U.E.L.) e dall' art. 59 del vigente Statuto Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0 espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Approvare per i motivi esposti in premessa la proposta n. 05 del 18/03/2015, avente ad oggetto: "**IMPOSTA COMUNALE MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**"
- 2) di demandare al responsabile Area Contabile gli adempimenti di competenza;

E, quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0 espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

Proposta n. 5 del 18-03-2015

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

Su richiesta del Sindaco

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della IMU;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: "*L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU*";

DATO ATTO, pertanto, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- al comma 1 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
- al comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- al comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo altresì che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- al comma 17 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

ATTESO che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013):

- alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, ed alla successiva lettera h) ha abrogato il citato comma 11;
- alla lettera f) ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- alla lettera g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 504/1992 e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il citato decreto-legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

RICHIAMATO il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenza anagrafica;

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 10 del 18.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, a termini della quale l'Organo stesso, in quanto preposto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio, ha proposto al Consiglio Comunale di stabilire le aliquote IMU e le detrazioni nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2014;

RITENUTO pertanto di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria da applicare per il versamento dell'acconto, dando atto che le stesse potranno essere riviste entro la data del 30 settembre sulla base dei dati ministeriali e sul primo incasso dell'acconto:

Tipologia Immobile	Aliquota Stato	Aliquota Comune
aliquota abitazione principale e relativa pertinenza (cat. A/1-A/8-A/9)	-----	0,45%
aliquota fabbricati cat. D (esclusi rurali)	0,76%	0,90%
aliquota altri fabbricati	-----	0,90%
aliquota aree fabbricabili	-----	0,90%
aliquota terreni agricoli	-----	0,90%

RITENUTO di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO di assimilare all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Tale agevolazione IMU si può applicare solo sulla quota di rendita catastale fino al valore di € 500,00;

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata resa

nota l'attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it;

VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/2000;

VISTO il solo parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.18.8.2000 n.267 dal responsabile del servizio finanziario /tributi non comportando la proposta le conseguenze finanziarie cui la norma subordina l'espressione del parere di regolarità contabile;

PROPONE

- 1) di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge le aliquote dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2015, nelle misure esposte nella seguente tabella:

Tipologia Immobile	Aliquota Stato	Aliquota Comune
aliquota abitazione principale e relativa pertinenza (cat. A/1-A/8-A/9)	-----	0,45%
aliquota fabbricati cat. D (esclusi rurali)	0,76%	0,90%
aliquota altri fabbricati	-----	0,90%
aliquota aree fabbricabili	-----	0,90%
aliquota terreni agricoli	-----	0,90%

- 2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) di assimilare all'abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Tale agevolazione IMU si può applicare solo sulla quota di rendita catastale fino al valore di euro 500;
- 4) di confermare che l'assimilazione ad abitazione principale è concessa per una sola pertinenza;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate;
- 6) di rendere il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
f.to Rag. Roviario Luca



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE
ART. 49 T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.: CIASCUN PARTECIPANTE ALL'ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267.

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. **5** avente ad oggetto: **"IMPOSTA COMUNALE MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015."**

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità contabile dell'assumenda delibera.

Sorgà 18-03-2015

Il Responsabile Area Contabile
f.to (Rag. Luca Cristiano Roviato)
